ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E I.T.I. E I.T.E.

Prot. 0022507 del 15/12/2024

II-1 (Uscita)





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. e I.T.I. e I.T.E. con annessa Azienda Agraria VIBO VALENTIA - Via G. Fortunato, s.n.c. - 89900

PEC VVIS011007@pec.istruzione.it

e-mail: VVIS011007@istruzione.it

I.T.G. Tel 0963.376745 **I.T.I.** Tel. 0963.376741

I.T.E. Vibo Tel 0963.547113 / Mileto 0963.338191

Cod. Mecc. VVISO11007 - Cod. Fiscale 96035950797 - Codice Univoco dell'Ufficio UFE5FL







REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO

approvato dal C.d.I in data 13/12/2024 con delibera n. 20

Normativa di riferimento:

Decreto del presidente della Repubblica 31/05/74 n.416

Decreto Legislativo 297/1994 articoli: 8-9-10

Decreto del presidente della Repubblica 275/1999 articolo 3

Decreto Interministeriale 129/2018

Ordinanza Ministeriale 215/1991 e successive integrazioni

Art. 1 - QUORUM COSTITUTIVO e VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Ai sensi del comma 2 dell'art. 37 dlgs 297/94 Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto,[...] è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica". Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente".

La votazione è segreta quando si faccia questione di persone o quando la maggioranza del consiglio lo decida su richiesta di un consigliere.

Art. 2 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consiglio elegge a Presidente un genitore, a maggioranza assoluta dei componenti in carica; qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

In caso di decadenza, di dimissioni irrevocabili o di revoca del mandato del Presidente il Consiglio procede alla elezione di un nuovo Presidente, secondo le modalità di cui al precedente comma.

In qualunque caso l'elezione del Presidente deve essere argomento dell'o.d.g. nella seduta immediatamente successiva.

Art. 3 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL PRESIDENTE

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente, qualora eletto, o, quando sia assente anche quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Art. 4 - GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva; essa è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della Scuola. Membri di diritto. un docente, un impiegato ATA, un genitore, un alunno. Sono proclamati nell'ordine i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti, e, a parità di voti, i più anziani di età. Il Consiglio di Istituto esaminerà l'opportunità che il Presidente venga eletto anche membro della Giunta Esecutiva.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri della Giunta il Consiglio procede alla loro sostituzione.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti dalla Giunta, o di revoca del mandato ai membri eletti della Giunta, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso l'elezione deve essere argomento nella seduta immediatamente successiva.

Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

La Giunta prepara i lavori del Consiglio, fissa l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 5 - DELEGHE

Il Consiglio può delegare con apposite delibere al Presidente o alla Giunta la soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con organismi esterni.

Per lo studio di particolari problemi e per l'organizzazione di determinate attività, il Consiglio può costituire apposite commissioni.

Tali commissioni sono costituite dai membri del Consiglio in numero di componenti non inferiori a tre e non superiore a un terzo del numero dei consiglieri e possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni al Consiglio.

Ogni commissione elegge nel suo ambito un coordinatore, che riferisce alla Giunta.

Art. 6 - VERBALIZZAZIONE

Le funzioni di segretario del Consiglio, cui compete la stesura del verbale delle sedute, sono attribuite dal Presidente ad uno dei Consiglieri.

E' facoltà dei consiglieri fare inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.

Di ogni seduta del consiglio viene redatto un verbale che sarà archiviato e conservato su Gecodoc con sistema di conservazione digitale a norma. Ciascun verbale viene inviato, in formato digitale ai componenti, entro 10 giorni dalla seduta, ed approvato all'inizio

della seduta successiva e quindi sottoscritto, con firma grafometrica, dal Presidente e dal segretario.

Art. 7 - DECADENZA E DIMISSIONI

I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente o alla segreteria della scuola prima della riunione.

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perduto i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto; il Dirigente Scolastico provvede alla nomina dei sostituti dandone comunicazione all'ATP secondo quanto richiesto nell'O.M. del 1976.

Art. 8 - REVOCA DEL MANDATO AL PRESIDENTE E ALLA GIUNTA

Il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Art. 9 - SEDUTE

Le riunioni del Consiglio si svolgeranno in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e di diritto. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta almeno un terzo dei componenti in carica ne faccia richiesta

Art. 10 - ORDINE DEL GIORNO

Previa richiesta al Consiglio stesso in apertura di seduta, è possibile includere nuovi punti all'ordine del giorno.

Qualora l'ordine cronologico degli argomenti all'o.d.g. non sia stato esaurito nei limiti di tempo prefissato per lo svolgimento della seduta, il Consiglio può deliberare di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione in data successiva.

Art. 11 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio e definisce la data, l'orario, il luogo, l'o.d.g.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo dei

componenti in carica; nella richiesta di convocazione debbono essere indicati gli argomenti da includere nell'o.d.g.

In caso di inadempienza da parte del Presidente, scaduto il termine di cui al secondo capoverso del presente articolo, il Consiglio può essere validamente convocato con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti in carica, secondo le modalità di cui al seguente comma.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata mediante email diretta ai singoli membri, almeno 5 giorni prima della data in cui è stata fissata la riunione e mediante pubblicazione all'albo pretorio della scuola (www.tecnologicovibo.edu.it) . La convocazione deve indicare:

- 1) la data, l'ora di inizio, il luogo di riunione e gli argomenti all'o.d.g. della seduta;
- 2) le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta.

In relazione ad eventi straordinari che richiedono la convocazione d'urgenza del consiglio, il preavviso può essere dato ai consiglieri fino a due giorni prima mediante le medesime modalità indicate al terzo capoverso del presente articolo. In caso di assoluta necessità il Consiglio può essere convocato entro 24 ore dal verificarsi della necessità stessa.

Art. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI RAPPRESENTANZE ESTERNE

In relazione agli argomenti posti all'o.d.g. del Consiglio o secondo le indicazioni fornite dal consiglio stesso, la Giunta rende esecutive di volta in volta le proposte di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, rappresentanti del Comune, dei Consigli di quartiere, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi, dei Comitati dei genitori, di Enti o Istituti indicati dal Consiglio.

Art. 13 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Lo svolgimento delle sedute del Consiglio è regolato dal Presidente. Trascorsi 30 minuti dall'orario della convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e fissa per i presenti una nuova convocazione da comunicare anche agli assenti con le modalità previste dall'art. 11. Anche in questo caso le assenze non giustificate sono da conteggiarsi ai fini della decadenza.

Su singoli argomenti iscritti all'o.d.g. il Consiglio può di volta in volta fissare una limitazione alla durata degli interventi.

Nessun consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente né può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. E' consentito soltanto un eventuale ulteriore intervento, nella forma più succinta, per replicare ad eventuali successivi chiarimenti forniti dalla Giunta, per fatto personale, mozioni d'ordine o per dichiarazioni di voto.

Il Presidente conferisce la parola secondo l'ordine delle richieste d'intervento,

riservando la precedenza ai relatori designati dalla Giunta e ad eventuali interventi per "fatto personale"; fa rispettare i tempi di intervento stabiliti; richiama gli oratori i cui interventi esulino dall'argomento in discussione; mette ai voti le "mozioni d'ordine" di carattere procedurale (proposte di inversione dell'o.d.g., di limitazione della durata degli interventi, di breve sospensione o di aggiornamento della seduta, ecc.). Dopo aver dato la parola ad un oratore a favore e ad uno contrario, mette ai voti per alzata di mano, al termine della discussione su ogni singolo argomento all'o.d.g., le proposte, i pareri e le mozioni eventualmente presentati.

Art. 14 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

I pareri e le deliberazioni del Consiglio sono pubblicati, mediante affissione per un periodo di almeno 10 giorni, in albo pretorio, entro 10 giorni dalla loro adozione. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 15 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere modificato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/12/2024 con delibera n.20.

Regolamento C	dl Approvat	o in data	16/12	/2019